

**A TUTTI I CLIENTI  
LORO SEDI**

**Informativa n. 6  
13.6.2022**

**Oggetto:** Estensione obbligo di emissione della fattura elettronica.

Come noto, a partire dal 1° gennaio 2019 è entrato in vigore l'obbligo di emettere le fatture in formato elettronico per la generalità delle operazioni effettuate tra soggetti residenti/stabiliti in Italia.

A seguito dell'autorizzazione ricevuta dall'UE il Legislatore, con l'art. 18, comma 2, DL n. 36/2022 (**Decreto PNRR 2**), ha recentemente disposto la **soppressione dall'1.7.2022 dell'esonero dall'obbligo di emissione della fattura elettronica** per:

- i soggetti rientranti nel regime di vantaggio, di cui all'art. 27, commi 1 e 2, del DL n. 98/2001 (c.d. "regime dei minimi");
- i soggetti rientranti nel **regime forfettario**, di cui all'art. 1, commi 54-89, della Legge n. 190/2014;
- i soggetti che hanno esercitato l'opzione di cui agli artt. 1 e 2 della **Legge n. 398/1991** (es. regime applicato da associazioni sportive dilettantistiche);

**con ricavi / compensi 2021, ragguagliati ad anno, superiori a € 25.000.**

Conseguentemente **dall'1 luglio 2022** tali soggetti sono obbligati ad emettere la fattura elettronica.

Dall'1.1.2024, anche i soggetti con ricavi inferiori a € 25.000 saranno obbligati ad emettere la fattura elettronica.

## EMISSIONE FATTURE ELETTRONICHE

---

I nuovi soggetti interessati dall'obbligo di emissione della fattura elettronica, oltre a poter fruire dei vari prodotti presenti sul mercato, possono avvalersi dei seguenti servizi offerti gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate:

- il **portale "Fatture e Corrispettivi"**, all'interno del quale è presente una specifica sezione che consente di predisporre e trasmettere il file XML;
- la **app "FatturAE"** utilizzabile mediante smartphone o tablet, che consente di creare ed inviare il file XML;
- un **software per pc** scaricabile dal sito dell'Agenzia delle Entrate, che permette la sola generazione del file XML; in tal caso il file dovrà essere trasmesso mediante PEC, canali "SFTP", "web-service" o tramite il portale "Fatture e Corrispettivi".

Indirizzo internet: [www.studiotognetti.com](http://www.studiotognetti.com) - Indirizzo e-mail: [info@studiotognetti.com](mailto:info@studiotognetti.com)

## N.B.!

Lo Studio consiglia l'uso del software "**Fatture in Cloud**" della Software-House TeamSystem S.p.A. in quanto consente più agevolmente la predisposizione ed invio delle fatture elettroniche e permette allo studio di interagire con il cliente per fornire un'assistenza più completa.

Le informazioni sul servizio "**Fatture in Cloud**" e relativi costi sono disponibili al sito:

<https://www.fattureincloud.it>

Per i soggetti che applicano il "*regime dei minimi*" ed il "*regime forfettario*" va indicato nel corpo della fattura elettronica il codice natura "N2.2" (*non soggette - altri casi*). Inoltre vanno sempre riportate le consuete annotazioni di "*non assoggettamento ad iva*" e, ove ricorra il caso, di "*non assoggettamento a ritenuta d'acconto*" che erano indicate nelle fatture cartacee.

Qualora detti soggetti effettuino operazioni con l'estero, il codice natura da indicare è:

- per le cessioni intracomunitarie, "N2.2" con la consueta annotazione di "*non assoggettamento ad iva*";
- per le esportazioni, "N3.1" riportando l'annotazione "*non imponibile ai sensi dell'art. 8, comma 1*";
- per le prestazioni di servizi a soggetti privati residenti in altri Stati UE, "N2.2" riportando la consueta annotazione di "*non assoggettamento ad iva*";
- per le prestazioni di servizi a soggetti passivi residenti in altri Stati UE, "N2.1" con l'annotazione di "*inversione contabile*" e "*operazione non soggetta ad Iva ai sensi dell'art. 7-ter*";
- per le prestazioni di servizi a soggetti residenti fuori UE, "N2.1" riportando l'annotazione "*operazione non soggetta ad Iva ai sensi dell'art. 7-ter*".

L'eventuale assolvimento dell'imposta di bollo, che in precedenza avveniva mediante apposizione del contrassegno sulla fattura cartacea, ora deve essere effettuato trimestralmente con il modello F24 oppure tramite l'apposito servizio messo a disposizione nell'area riservata del sito Internet dell'Agenzia con addebito diretto sul conto corrente.

Si ricorda che la fattura elettronica va trasmessa al SDI, nel formato XML, entro:

- o **12 giorni** dall'effettuazione della cessione o della prestazione per le fatture **immediate**;
- o il **giorno 15 del mese successivo** in caso di fatturazione **differita**.

## SANZIONI EMISSIONE FATTURA ELETTRONICA

---

La mancata/tardiva emissione della fattura elettronica comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art.6 del D.Lgs n. 471/1997 che si differenziano a seconda che la violazione sia commessa in relazione:

- ad operazioni non assoggettate ad iva (es. fatture emesse da "forfettari" o "minimi"): in tal caso si applica la sanzione amministrativa (con un minimo di euro 500) compresa tra il 5 e il 10% dei corrispettivi non documentati o non registrati, oppure la sanzione fissa da euro 250 a euro 2.000 qualora la violazione non rilevi ai fini della determinazione del reddito;
- ad operazioni assoggettate ad iva (es. fatture emesse da associazioni L. 398/1991): in tal caso si applica la sanzione amministrativa (con un minimo di euro 500) compresa tra il 90 e il 180% dell'imposta relativa all'importo non correttamente documentato/registrato, oppure

Indirizzo internet: [www.studiotognetti.com](http://www.studiotognetti.com) - Indirizzo e-mail: [info@studiotognetti.com](mailto:info@studiotognetti.com)

la sanzione fissa da euro 250 a euro 2.000 qualora la violazione non abbia inciso sulla liquidazione dell'iva.

Per il terzo trimestre del periodo d'imposta 2022 non si applicano le sanzioni sopra citate se la fattura elettronica è emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.

## DIVIETO EMISSIONE FATTURA ELETTRONICA STS

---

Relativamente all'anno **2022**, l'articolo 5, comma 12-quater, DL n. 215/2021, **ha confermato il divieto** di emissione delle fatture elettroniche relativamente alle **prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche**; tale divieto interessa anche i nuovi soggetti che per queste prestazioni dovranno emettere la fattura cartacea.

## CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA

---

L'obbligo dell'emissione delle fatture elettroniche comporta l'effettuazione della conservazione sostitutiva.

Anche per questo adempimento, gli operatori potranno avvalersi del servizio di conservazione gratuita offerto dall'Agenzia delle Entrate.

## ESTEROMETRO

---

I nuovi soggetti obbligati all'emissione della fattura elettronica sono tenuti anche all'invio del c.d. "esterometro" relativamente alle operazioni da / verso l'estero.

La comunicazione delle operazioni passive va effettuata, utilizzando il tracciato XML delle fatture elettroniche, entro il 15° giorno del mese successivo a quello del ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione stessa mentre per le operazioni attive i termini di invio sono quelli ordinari.

La comunicazione rimane facoltativa per tutte le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale (sia in entrata che in uscita).

I collaboratori dello Studio sono a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

*Studio Tognetti Associazione Professionale*

*LA PRESENTE INFORMATIVA HA ESCLUSIVO FINE INFORMATIVO. NESSUNA RESPONSABILITA' LEGATA AD UNA DECISIONE PRESA SULLA BASE DELLE INFORMAZIONI QUI CONTENUTE POTRA' ESSERE ATTRIBUITA ALLO SCRIVENTE, CHE RESTA A DISPOSIZIONE DEL LETTORE PER OGNI APPROFONDIMENTO O PARERE*

Indirizzo internet: [www.studiotognetti.com](http://www.studiotognetti.com) - Indirizzo e-mail: [info@studiotognetti.com](mailto:info@studiotognetti.com)